

D.A. n. 17/GABProroga della concessione di coltivazione per idrocarburi liquidi e gassosi denominata
“Lippone-Mazara”

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182;
- VISTA** la L.R. 1 ottobre 1956, n. 54;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 641 del 26/10/1972 - *Disciplina delle tasse sulle concessioni governative*;
- VISTA** la legge regionale 18 aprile 1981, n. 67 disciplinata dall'articolo 6 della Legge Regionale 24/08/1993 n.24 (Riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali), di recepimento del Decreto Legislativo 22/06/1991 n.230;
- VISTA** la L.R. 27 aprile 1999, n. 10;
- VISTO** il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200;
- VISTA** la Circolare Assessorato Bilancio e Finanze del 31 dicembre 1999, n. 23;
- VISTA** la L.R. 15 maggio 2000, n. 10 - *Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento*;
- VISTA** la L.R. 3 luglio 2000, n. 14 *Disciplina della prospezione, della ricerca, della coltivazione, del trasporto e dello stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche nella Regione Siciliana. Attuazione della direttiva 94/22/CE*;
- VISTA** la Circolare Assessorato Bilancio e Finanze del 26 febbraio 2001, n. 2;
- VISTO** il D.A. n. 91 del 30 ottobre 2003, con il quale è stato approvato il *disciplinare tipo dei permessi di prospezione, di ricerca, di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi* ai sensi dell'art. 8 della L.R. 3 luglio 2000, n. 14;
- VISTO** il DA n. 88 del 20/10/2004, pubblicato in G.U.R.S. n. 46 del 5/11/2004, che ha modificato il D.A. n. 91 del 30/10/2003, approvativo del *disciplinare tipo*;
- VISTO** il D.A. n. 640 del 04/11/11 pubblicato in G.U.R.S. n. 52 del 16/12/11 che ha modificato il D.A. 91/03;
- VISTA** la L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008 “*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*”;
- VISTA** la L.R. 21 maggio 2019, n. 7 Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa;
- VISTO** il D.P.R.S. 5 aprile 2022, n. 9 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

- VISTO** il Decreto Presidenziale del 24 febbraio 2021 - *Cessazione dalla carica dell'Assessore preposto all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e contestuale nomina del nuovo Assessore* – con cui la prof. Daniela Baglieri è stata nominata Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.
- VISTA** la Deliberazione n. 567 del 03/12/2020 della Giunta Regionale con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità all'Ing. Antonio Martini;
- VISTO** D.P.Reg. n. 6279 del 21/12/2020 con il quale il Presidente della Regione ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità all'ing. Antonio Martini;
- VISTO** l'art. 13 della L.R. n. 9 del 15/05/2013 sulle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi;
- VISTO** il Decreto dell'Assessore per l'Energia e i servizi di P.U. n. 603 del 05/10/2015 con il quale è stata rivaluta l'aliquota di prodotto (Royalties al 31/05/2015);
- VISTO** il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42- e s.m.i.
- VISTA** la L.R. n. 13 del 25 maggio 2022 “Legge di stabilità regionale 2022-2024”;
- VISTA** la L.R. n. 14 del 25 maggio 2022 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024”;
- VISTO** il D.D.G. n. 2240 del 21/12/2021 con il quale il Ragioniere Generale della Regione ha, fra l'altro, istituito il Capitolo 7961 Capo 16 – Dipartimento Regionale dell'Energia e relativi codici tariffa;
- VISTA** la nota n. 4572 del 01/03/2022 dell'Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento Regionale Finanze e Credito – Servizio 2;
- VISTO** il D.A. n. 381 del 17/04/1993, registrato alla Corte dei Conti in data 01/07/1993 Reg.1 Fg.261, con il quale è stata prorogata per dieci anni, all'AGIP S.p.A., la concessione “Lippone - Mazara”, a decorrere dal 13/10/1992;
- VISTO** il D.A. n. 1477 del 07/08/1998, a seguito di fusione a rogito n. 10076 del 14/11/1997 Rep.53936, con il quale la concessione di che trattasi è stata trasferita all'Eni S.p.A. con decorrenza 01/01/1998, con tutti i diritti e gli obblighi precedentemente sottoscritti dall'Agip S.p.A.;
- VISTO** il D.A. n. 116 del 29/12/2004, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio locale di Gela il 19/04/2005 n. 618, con il quale è stata accordata alla società Eni S.p.A., ai sensi dell'art. 5 della L.R. 14/2000, l'autorizzazione preventiva a trasferire il proprio ramo d'azienda all'Enimed - Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A, per le attività svolte in Sicilia nel settore di esplorazione e produzione di idrocarburi liquidi e gassosi, comprendente tra l'altro la concessione in questione;
- VISTO** il D.A. n. 9 del 09/02/2005, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio locale di Gela il 19/04/2005 n°615, con il quale è stata accordata alla EniMed - Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A., ai sensi della L.R. 14/2000, la proroga di anni cinque, dal 13/10/2002 al 13/10/2007, della concessione “Lippone - Mazara”, con l'obbligo di assolvere alle condizioni sancite con l'originario provvedimento (D.A. n. 130/1981);
- VISTO** il D.A. n. 13 del 01/02/2006, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio locale di Gela il 21/04/2006 al n. 607, con il quale la concessione “Lippone - Mazara” è stata definitivamente trasferita ed intestata alla EniMed - Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A., a seguito della cessione del ramo d'azienda da parte dell'Eni S.p.A.;

VISTO il D.A. n. 261 del 20/06/2011 con il quale è stata accordata alla EniMed - Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A., ai sensi della L.R. 14/2000, la proroga di anni cinque, dal 13/10/2007 al 13/10/2012, della concessione “Lippone - Mazara”;

VISTO D.A. n. 824 del 16/10/2014 con il quale è stata accordata alla EniMed - Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A., ai sensi della L.R. 14/2000, la proroga di anni cinque, dal 13/10/2012 al 13/10/2017, della concessione “Lippone - Mazara”;

VISTO il D.A. n. 827 del 26/09/2017 con il quale è stata accordata alla EniMed - Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A., ai sensi della L.R. 14/2000, la proroga di anni cinque, dal 13/10/2017 al 12/10/2022, della concessione “Lippone - Mazara”;

VISTA l’istanza prot. SAGE/VP/Prot. 1025 del 20/09/2021, con allegata relazione tecnica, assunta al protocollo del Dipartimento Energia in data 21/09/2021 n. 29951, con la quale la EniMed - Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A. ha chiesto, ai sensi dell’art. 27 comma 3 della L.R. 3/07/2000 n.14, la proroga della concessione in argomento, per un ulteriore periodo di cinque anni dalla scadenza della stessa (12/10/2022), al fine di completare lo sfruttamento del giacimento;

VISTA l’istanza prot. SAGE/VP/Prot. 678 del 09/06/2022, con la quale la EniMed - Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A. ad integrazione dell’istanza sopracitata, ha rinnovato ai sensi dell’art. 27 comma 3 della Legge regionale n. 14 del 03 luglio 2000, la richiesta di proroga della concessione comunicando il nuovo programma lavori;

CONSIDERATO che l’istanza è stata prodotta nei termini, prima della scadenza naturale della concessione, così come stabilito dall’art. 27 della L.R. n. 14/2000;

VISTO il protocollo d’intesa per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate stipulato in data 14/3/2011 tra il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza e l’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il protocollo di legalità stipulato in data 23/5/2011 tra l’Assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità, le Prefetture delle Province siciliane e Confindustria Sicilia pubblicato sul sito Internet del Dipartimento regionale dell’energia;

VISTO il D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 ed il D. Lgs. 15/11/2012 n. 218 e le novità introdotte per l’Informativa antimafia;

VISTA l’autocertificazione (Art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) datata 20/07/2021, assunta al prot. n. 24059 del 20/07/2021, con la quale la società **EniMed S.p.A.** ha dichiarato che la stessa “*non è destinataria di verifiche antimafia in quanto essendo partecipata al 100% da Eni S.p.A., come quest’ultima, rientra tra i soggetti di cui all’art. 83 comma primo del D.lgs. n. 159/2011*”;

VISTO il rapporto tecnico prot. n. 20242 del 23/06/2022, con il quale l’Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia, considerato il programma dei lavori allegato all’istanza, ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di proroga della concessione denominata convenzionalmente “Lippone-Mazara”, sussistendo le condizioni favorevoli per un rendimento positivo, che giustificano il proseguimento della coltivazione del giacimento;

CONSIDERATO che esistono le condizioni di rendimento economico positivo per la ulteriore coltivazione del giacimento gassifero afferente al giacimento Lippone-Mazara;

CONSIDERATO che il concessionario ha eseguito il programma dei lavori di coltivazione, e che il nuovo programma allegato all’istanza di proroga, con spese di coltivazione e investimenti previsti per € 4.483.000,00 (quattromilioniquattrocentoottantatremila/00 €), scaturente da una spesa per costi operativi (OPEX) per un importo pari a € 1.543.000,00 e per costi di investimento (CAPEX), € 195.000,00 (previsti nella nota prot. SAGE/VP/Prot. 1025 del 20/09/2021 per attività di well integrity e relining della linea Mazara 1) più € 2.550.000,00

(previsti nella nota prot. SAGE/VP/Prot. 678 del 09/06/2022 per attività di ripristino ambientale delle aree pozzo), è ritenuto idoneo a garantire l'ulteriore sfruttamento;

TENUTO CONTO che la EniMed S.p.A. ha adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla L.R. 14/2000 ed in particolare:

- a) ha informato costantemente l'U.R.I.G. sull'andamento dei lavori in corso;
- b) ha ottemperato alle disposizioni di legge, effettuando la coltivazione del giacimento secondo regole di buona tecnica;
- c) ha adempiuto al pagamento del canone annuo superficario e delle aliquote di prodotto (royalty) previste per legge;

RITENUTO pertanto, di dover accogliere l'istanza tendente ad ottenere la proroga quinquennale della concessione denominata "Lippone-Mazara", dal 13/10/2022 al 12/10/2027, senza soluzione di continuità, e in conformità al parer espresso dall'URIG, sussistendo le motivazioni per il completamento di coltivazione del giacimento;

DECRETA

- Art. 1) Per le motivazioni espresse in premessa, formanti parte integrante del presente decreto, alla **EniMed S.p.A. - Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A.** (C.F. 12300000150), con sede legale in Gela (CL), Strada Statale 117 bis Contrada Ponte Olivo, è **accordata**, ai sensi dell'art. 27, comma 3, L.R. 14/2000 **la proroga di anni cinque** senza soluzione di continuità **dal 13/10/2022 al 12/10/2027**, della concessione di coltivazione per idrocarburi liquidi e gassosi denominata "Lippone-Mazara", ricadente nel territorio dei Comuni di Mazara del Vallo e Salemi (TP), estesa 1.657 ha (16,57km²).
- Art. 2) La Società è tenuta ad eseguire, entro il termine di scadenza del 12/10/2027, il programma dei lavori sotto riportato:
- Periodico monitoraggio dei parametri erogativi del pozzo e comunicare all'U.R.I.G. eventuali cambiamenti rispetto alle previsioni stimate.
 - Prosecuzione della coltivazione del giacimento attraverso gli attuali pozzi che insistono sull'area;
 - Verifica del potenziale del reservoir principale tramite monitoraggio della pressione statica del livello M4/A;
 - Continuo monitoraggio del comportamento produttivo dei pozzi, anche alla luce dell'installazione del WHC sul pozzo Mazara 3;
 - Attività di ripristino ambientale delle aree pozzo denominate Mazara 2, Mazara 5 (erroneamente indicato come Mazara 3 nella nota prot. SAGE/VP/Prot. 678 del 09/06/2022), Lippone 1, Lippone 5, Lippone 7 e Lippone 11, con relativa rimozione delle *facilities* ed eventuali piazzole annesse.
- Art. 3) La proroga della concessione mineraria di cui all'art. 1 è accordata alle condizioni di cui al Disciplinare approvato con D.A n. 91/2003, modificato con D.A. n. 88/2004, in particolare, in attuazione dell'art. 9, comma 2, del Disciplinare Tipo, al Concessionario è fatto obbligo di osservare le disposizioni in ordine al pagamento di un contributo modulato sul programma dei lavori allegato all'istanza di proroga per la realizzazione di progetti di sviluppo individuati con apposito provvedimento dall'Assessore dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con riguardo alle esigenze del territorio oggetto della Concessione.
- Art. 4) La Società Concessionaria è tenuta ad assolvere, per quanto non modificato con il presente decreto, agli obblighi e alle condizioni sanciti con l'originario provvedimento di

concessione, nonché ad ogni altra prescrizioni di legge che dovessero essere impartite dall'Autorità Mineraria e di munirsi di ogni altra autorizzazione necessaria.

- Art. 5) Stante quanto rappresentato nel rapporto tecnico dell'U.R.I.G., **la determinazione del contributo**, riferito all'investimento totale del nuovo programma lavori (€ 4.483.000,00), **è di € 224.150,00 (Duecentoventiquattromilacentocinquanta/00 euro)** che la società **EniMed S.p.A. - Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A.** dovrà versare entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla G.U.R.S.. Il capitolo su cui affluirà la somma è il 4746 (Codice SIOPE E.4.05.04.99.999) "*contributo dovuto dai titolari di concessioni minerarie per idrocarburi in attuazione all'art. 8 L.R. n. 14/2000*" – Titolo 2, capo 16, rubrica 3. **La presente determinazione del contributo di cui all'ex art 8 della L.R. 14/2000 costituisce accertamento della relativa entrata sul capitolo 4746 per l'esercizio finanziario 2022.**
- Art. 6) In attuazione dell'art. 30 della L.R. 14/2000, **al concessionario è fatto obbligo di corrispondere alla Regione Siciliana**, ai sensi dell'art. 20, della L.R. 10/99, comma 2, lettere a) e b), **un canone annuo superficiale pari ad Euro 93,38** per Km² e frazione di superficie occupata, **per un importo annuale pari a € 1.547,31 (Millecinquecentoquarantasette/31)**, che sarà rivalutato annualmente dall'URIG in base alle variazioni annue dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) dell'ISTAT, nonché un canone corrispondente ad un'aliquota royalty sulla produzione annua, come stabilito dall'art. 13 della L.R. n. 9 del 15/05/2013.
- Art. 7) Per effetto di quanto disposto dal precedente articolo, il canone annuo superficiale affluirà sul capitolo 2611 (codice SIOPE E.3.01.03.01.002), le royalties sul capitolo 7584, Titolo I - Rubrica 3 (Codice SIOPE E.3.01.03.02.001) per l'esercizio finanziario in corso del bilancio della Regione. Per gli anni successivi, gli importi sopracitati affluiranno sui corrispondenti Capitoli di competenza di ciascun esercizio finanziario. Pertanto con il presente Decreto **si accerta l'entrata sul capitolo 2611** (codice SIOPE E.3.01.03.01.002), **per gli esercizi finanziari 2023-2024-2025-2026 e 2027 della superiore somma pari a € 1.547,31 * 5= € 7.736,55 (settemilasettecentotrentasei/55)**, quale canone superficiale ex art. 30 L.R. 14/2000 per l'intero periodo di proroga.
- Art. 8) Il presente titolo minerario non può essere ceduto neanche pro quota, senza la preventiva autorizzazione dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.
- Art. 9) Il rilascio del presente decreto è subordinato al pagamento della **tassa di Concessione Governativa Regionale** di cui all'art. 6 della L.R. 24/93 s.m.i., pari ad **Euro 568,10**, da effettuarsi tramite il Portale PagoPA accessibile al link <https://pagamenti.regione.sicilia.it/static/>.
- Art. 10) Con il presente articolo **si accerta** la superiore somma pari ad **€ 568,10**, per l'esercizio **2022, sul Capitolo 7961 Capo 16 Codice tariffa 0617**, quale tassa di concessione governativa regionale di cui all'art. 6 della L.R. 24/1993;
- Art. 11) Il presente decreto, previa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9, nonché registrato presso i competenti Uffici finanziari e pubblicato sulla G.U.R.S. a cura e spese della EniMed S.p.A. - Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A..
- Art. 12) La società EniMed S.p.A. - Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A. è tenuta a registrare a propria cura e spese, il presente decreto presso i competenti Uffici Finanziari, da comprovare mediante restituzione all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica

Utilità, nonché ad ottemperare a tutti gli obblighi tributari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 13) Di dare atto che, oltre ai casi in cui *ope legis* è prevista la revoca, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità revocherà il presente provvedimento al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 94, comma 2, del D. Lgs. n. 159/2011.

Art. 14) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo li 22 luglio 2022

Il Dirigente Generale
(Ing. Antonio Martini)

L'ASSESSORE
Baglieri